



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CIVILE

Oggetto: imposta unica
scommesse -
responsabilità del
bookmaker

Composta da

Giuseppe Fuochi Tinarelli - Presidente -

Paolo Catallozzi - Consigliere Rel. -

Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera - Consigliere -

Rosaria Maria Castorina - Consigliere -

Gian Andrea Chiesi - Consigliere -

R.G.N. 27821/2016

Cron.

CC – 15/10/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27821/2016 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

(omissis) , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (omissis)

- *ricorrente, intimato in via incidentale* -
contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- *controricorrente, controricorrente in via incidentale* -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1083/2016, depositata il 28 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE:



- (omissis) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 28 aprile 2016, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto, nonché dell'appello incidentale dell'Ufficio, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo relativamente alle sanzioni il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui gli era stato contestato, unitamente alla (omissis), nella qualità di coobbligato solidale, il mancato versamento dell'imposta unica erariale relativa all'attività di raccolta di scommesse per l'anno 2008;
- il giudice di appello ha disatteso il gravame dell'odierno ricorrente in ragione del fatto che la sua attività, svolta per conto della (omissis) (omissis), comprendeva la raccolta delle scommesse e l'esecuzione dei relativi pagamenti;
- ha respinto, altresì, l'appello incidentale erariale evidenziando che la sussistenza delle condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma rilevante si desumeva dal fatto che il legislatore aveva ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica che ne chiarisse il significato;
- il ricorso è affidato a cinque motivi;
- resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale propone ricorso incidentale;
- avverso tale ricorso incidentale (omissis) non spiega alcuna attività difensiva;
- quest'ultimo deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il contribuente fosse soggetto passivo di imposta per il solo fatto di provvedere alla raccolta delle scommesse, senza accertare se



provvedesse anche all'esercizio delle scommesse con propria organizzazione;

- il motivo è fondato;

- la questione è già stata oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021 (seguita da numerose altre; v. tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021 e molte altre ancora), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ex art. 118, disp. att., c.p.c., e che, anche in adesione e coerenza con i recenti interventi della Corte costituzionale (cfr. sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) e della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18), ha affermato i seguenti principi;

- «L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra *bookmakers* nazionali e *bookmakers* esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali titolari di concessione, è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, in quanto godrebbe, altrimenti, di un'irragionevole esenzione – contrastante col principio di lealtà fiscale – per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco»;

- «In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,



è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di *bookmakers* esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite»;

- le richiamate decisioni, inoltre, hanno altresì precisato, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2018, che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
- tale sentenza della Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, d.lgs. n. 504 del 1998, e 1, comma 66, lettera b), l. n. 220 del 2010, nella (sola) parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto in quel periodo non si può procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e *bookmaker* si era già cristallizzata sulla base del quadro normativo previgente alla l. n. 220 del 2010;
- pertanto, poiché non è in contestazione l'omesso versamento dell'imposta relativa al periodo di imposta 2007, erroneamente la Commissione regionale ha ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell'imposta nei confronti del ricorrente principale;
- all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue



l'assorbimento dei residui motivi, vertenti sulla carenza del requisito della territorialità dell'imposta (secondo motivo), sulla carenza di motivazione in ordine all'applicazione del criterio di determinazione dell'imposta (terzo motivo), sull'assenza di contraddittorio preventivo (quarto motivo) e sulla incompatibilità della disciplina nazionale con quella prevista a livello comunitario in materia di i.v.a. (quinto motivo);

- l'accoglimento di tale motivo conduce, altresì, alla reiezione del ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, secondo comma, d.lgs. n. 504 del 1998, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto non dovute le sanzioni per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, avuto riguardo alla affermata insussistenza della violazione tributaria posta a fondamento dell'irrogazione delle sanzioni;
- la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso;
- in considerazione dell'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni esaminate, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 ottobre 2021.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

